

Il 22 aprile 2026 il Giudice designato alla trattazione ha disposto l'acquisizione del fascicolo di Vg n. 7769/2025, relativo alla conferma delle misure protettive nella composizione negoziata richiesta da MKS srl ed è stata altresì acquisita d'ufficio visura camerale aggiornata della società ricorrente.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per le ragioni seguenti.

Occorre premettere che il concordato semplificato è uno strumento introdotto dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sconosciuto al panorama delle procedure concorsuali disciplinate nel vigore della legge fallimentare, strettamente correlato al previo esperimento della composizione negoziata.

A seguito del terzo correttivo al CCII, che ha riformulato gli artt. 23 e 25 sexies CCII, il concordato semplificato può essere considerato come uno dei possibili esiti della composizione negoziata. L'art. 23 rubricato "conclusione delle trattative" al comma secondo prevede, infatti, che oltre ai contratti o agli accordi di cui al primo comma, l'imprenditore possa anche "alternativamente" proporre domanda di concordato semplificato (lett. c), o predisporre un piano attestato di risanamento (lett.a) o chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione con le percentuali di favore ivi stabilite (lett. b). Il correttivo citato è intervenuto anche sull'art. 25 sexies CCII, tra il resto, eliminando il riferimento al concordato semplificato come strumento proponibile nell'ipotesi in cui le trattative "non hanno avuto esito positivo" ma lasciando come condizione per l'accesso che l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 co 1 e 2, lettere a) e b), non sono risultate praticabili.

Si tratta, dunque, di uno degli esiti possibili della composizione negoziata e di uno strumento di particolare favore per il debitore, rispetto ad altri istituti, in quanto non prevede la votazione dei creditori (essendo perciò stato definito come concordato coattivo), che possono solo opporsi all'omologa entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata dal Tribunale, e non prevede una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori (a differenza dell'art. 84 co 4 CCII in tema di concordato preventivo liquidatorio) ma unicamente l'attribuzione di un'utilità a ciascun creditore. Come è stato osservato, si tratta di "*una forma*



ulteriore di concordato ove i diritti dei creditori appaiono fortemente compromessi e tutelati solo dall'intervento del Tribunale" (Tribunale di Bologna 18 marzo 2025, il caso.it).

Tali premesse relative alla stretta correlazione con il percorso di composizione negoziata e al regime di particolare favore per il debitore, sono necessarie per delineare le verifiche che il Tribunale è tenuto a compiere preliminarmente al momento del deposito della domanda di omologa.

Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 25 sexies co 1 CCII, prevede che il ricorso possa essere presentato, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale resa all'esito della composizione negoziata, *"quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 co 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili"*. Il terzo comma prosegue prescrivendo che il tribunale, acquisita la relazione finale di cui al primo comma e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e *"valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi"* nomini un ausiliario e fissi udienza (co 4), potendo invece, in ipotesi di criticità, concedere un termine non superiore a quindici giorni per consentire al ricorrente di apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

Alla luce delle premesse di cui sopra, relative alla compressione dei diritti dei creditori ed alla premialità per il debitore dello strumento, che appare bilanciata a livello legislativo, tra il resto, dall'eterotutela consistente nei controlli imposti al tribunale, deve ritenersi, in accordo con la giurisprudenza di merito maggioritaria, che nelle valutazioni iniziali del tribunale debba rientrare anche l'effettivo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata secondo buona fede e correttezza, rispetto a cui l'affermazione di sussistenza (o meno) da parte dell'esperto deve essere oggetto di vaglio critico e non ha mera funzione di burocratico "lasciapassare" verso il concordato semplificato (Tribunale di Bologna 18 marzo 2025, Corte d'Appello dell'Aquila 10.10.2024, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 11.4.2024 che definisce quella di cui al co 1 dell'art. 25 sexies *"precondizione che rende ammissibile la proposta di concordato semplificato"*, consultabili sul sito ilcaso.it, nonché Tribunale di Avellino 3 ottobre 2023 che indica l'assenza della buona fede nelle trattative come causa di inammissibilità, edita su dirittodellacrisi.it). Il tribunale deve dunque vagliare attendibilità e



correttezza della dichiarazione dell'esperto in ordine al rispetto o violazione dei doveri di correttezza e buona fede, al fine di ritenere sussistente la ritualità della proposta.

Occorre ancora delineare il perimetro del concetto di trattative svolte secondo correttezza e buona fede, richiamato dalla norma citata. Tale formula viene specificata, con riferimento ai doveri che incombono in capo al debitore, dall'art. 4 co 2 CCII, che indica:

- a) la necessità di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate;
- b) l'assunzione tempestiva delle iniziative idonee alle soluzioni per il superamento delle condizioni di crisi o insolvenza (non irreversibile) durante la composizione negoziata;
- c) con specifico riferimento alla composizione negoziata, la gestione dell'impresa secondo i criteri dettati dall'articolo 16 co 4 CCII. Tale norma, ribadito il dovere dell'imprenditore di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, indica l'obbligo di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Inoltre, l'art. 21 specifica che, pur mantenendo la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, l'imprenditore in stato di mera crisi deve gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria dell'attività e che l'imprenditore insolvente, quando esistano concrete prospettive di risanamento, deve gestire l'impresa e individuare la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza nel prevalente interesse dei creditori. In ogni caso, l'imprenditore ha l'obbligo di informare l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

La giurisprudenza relativa alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede ha evidenziato che tale clausola non si esaurisce nell'ambito di quanto prescritto dall'art. 4 CCII o nelle norme da essa richiamate, ad esempio valorizzando la necessità che l'accesso al percorso di composizione sia effettuato sulla base di un set documentale e completo (Tribunale Bologna 18.3.2025 che richiama l'art. 17 CCII), idoneo a consentire la effettiva perseguibilità del risanamento e dunque all'effettuazione del test pratico e della check list in quanto vi sono alla base adeguati assetti per la rilevazione delle informazioni necessarie (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 11.4.2024).



Ancora in linea generale, deve esaminarsi quale sia il contenuto del dovere di trasparenza di cui all'art. 4 co 2 lettera a) CCII per comprendere in cosa concretamente consista la *“necessità di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate”*.

Il concreto modo di atteggiarsi del dovere di trasparenza dipende da alcuni fattori: quale è lo stato di avanzamento del negoziato, a chi sono destinate le informazioni, se vi sia stata richiesta di misure protettive o cautelari. A grandi linee, l'informazione trasparente consente:

- 1) all'esperto di formulare la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'apertura della composizione e la permanenza degli stessi, tra cui l'art. 17 co 5 CCII specifica che vi è la valutazione dell' *“Esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica”*. L'imprenditore secondo la medesima norma deve informare l'esperto anche sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza;
- 2) ai creditori, rispetto ai quali il dovere di fornire una rappresentazione completa, trasparente ed esaustiva della propria situazione patrimoniale è condizione necessaria e indefettibile per consentirne la partecipazione informata alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 11.4.2024);
- 3) solo qualora l'imprenditore in composizione negoziata decida di richiedere l'ombrello delle misure protettive, il dovere di trasparenza si rende anche necessario per illustrare al tribunale i dati utili a consentire le valutazioni fondamentali per la propria decisione, tra cui hanno importanza primaria le informazioni sulla consistenza dell'attivo e del passivo per la valutazione della plausibilità del risanamento come prospettato. Il set documentale e la rappresentazione della propria situazione divengono in tal caso fondamentali per evitare che il tribunale emetta provvedimenti che possono ledere le ragioni dei creditori. Deve considerarsi, infatti, che la conferma delle misure protettive, oltre alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed all'impossibilità di pronunciare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, comporta anche un significativo impatto sui poteri di autotutela contrattuale dei creditori. In particolare, l'art. 18 co 5 prevede quale effetto *ex lege* che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure



revocare in tutto in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure protettive.

Rispetto a tale ultima declinazione del dovere di trasparenza, poste le relevantissime conseguenze delle misure protettive, il debitore è tenuto ad effettuare una corretta *disclosure* con modalità idonee a salvaguardare il diritto alla riservatezza del debitore medesimo, che potrebbe essere pregiudicato dalla diffusione di notizie o indiscrezioni sulle previsioni del piano (cessioni di azienda o rami, ingresso di nuovi soci, condizioni economiche convenute ecc.). La riservatezza potrebbe, ad esempio, declinarsi in concreto con la esibizione senza *omissis* di eventuali offerte ricevute ai soli esperto e giudice, ma non può essere pretesto per consentire al debitore di presentare in modo opaco o reticente la consistenza dell'attivo e del debito, trattandosi di presupposti primari per la valutazione della plausibilità del risanamento.

Dunque, il contenuto del dovere di trasparenza di cui all'art. 4 co 2 lett a) CCII deve e può essere individuato in rapporto con la sua triplice funzione: consentire all'esperto di valutare l'esistenza e permanenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17 co 5 CCII); permettere ai creditori di assumere le proprie determinazioni secondo presupposti fattuali completi e corrispondenti al vero (in particolare circa la composizione dell'attivo e del passivo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo); consentire al tribunale di apprezzare la fattibilità del piano di risanamento e soppesare l'interesse dell'imprenditore a ricevere protezione col pregiudizio arrecato ai creditori dalla conferma o proroga delle misure protettive.

L'intensità del dovere di trasparenza con riferimento all'esperto ed al tribunale non pare di intensità variabile con il passare del tempo, essendo già pieno sin dall'ingresso nel percorso nei confronti dell'esperto e di richiesta di conferma delle misure protettive per il tribunale. Con riferimento ai creditori, invece, l'ampiezza del dovere appare crescente con il trascorrere del tempo dall'ingresso in composizione, crescendo di intensità dai primissimi contatti per la formulazione di sondaggi, sino alla formulazione di concrete proposte.

Fatte tali premesse in diritto, passando ad esaminare il caso concreto, mette conto osservare che l'esperto nella relazione finale ex art. 17 co 8 CCII, quanto al rispetto da parte dell'imprenditore dei parametri di buona fede e correttezza ha concluso dichiarando



quanto segue: “*difetta la leale e sollecita collaborazione richiesta al ricorrente nell’ambito della composizione negoziata dall’art. 16 sesto comma CCII*”.

Con il ricorso ex art. 25 sexies CCII MKS srl ha argomentato in senso critico rispetto a tale valutazione dell’esperto, chiedendo al Tribunale di considerare sussistente il prerequisite della buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative.

Ritiene il tribunale che il giudizio effettuato dall’esperto in ordine all’impossibilità di considerare il comportamento della società conforme ai parametri di buona fede e correttezza debba essere condiviso, in relazione al comportamento di MKS nella parte conclusiva della composizione.

Per comprendere tale affermazione, deve ripercorrersi brevemente il percorso di composizione negoziata (ricostruibile dalla relazione dell’esperto e dal fascicolo di VG relativo alla conferma e proroga delle misure protettive), a cui MKS ha fatto accesso nell’aprile 2025, con nomina dell’esperto dott. Paolo Cacciari avvenuta il 7 aprile 2025.

La società MKS si occupa di produzione e commercializzazione di soffiatori per uso industriale, impianti di ventilazione e climatizzazione e, dalla visura camerale, risulta che amministratore delegato è Maurizio Bisognin e Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessia Bisognin.

Il piano di MKS, sin dall’ingresso nella composizione, è stato prospettato come la prosecuzione diretta della attività per l’anno 2025 e cessione dell’immobile di proprietà e di tutti gli asset, azienda compresa, entro il 2026, ai seguenti valori (pagg. 8 e 9 della relazione dell’esperto):

La società “MKS S.r.l.” prevede di incassare le seguenti somme nel periodo analizzato:

- ❑ *flusso anno 2025: euro 111.405,07;*
- ❑ *cessione azienda: euro 885.748,80;*
- ❑ *cessione capannone: euro 1.200.000,00;*
- ❑ *cessione magazzino: euro 508.673,48;*
- ❑ *incasso crediti commerciali/acconti: euro 121.525,00;*
- ❑ *incasso crediti fiscali/diversi: euro 114.265,68;*
- ❑ *saldo banca/cassa: euro 392,71;*

il tutto per complessivi euro 2.942.010,74. La liquidità a disposizione del piano è pari ad euro 2.782.010,74 (già al netto delle spese prededucibili).

Nel primo parere redatto dal dott. Cacciari in relazione alla richiesta di conferma delle misure protettive, formulata dalla società unitamente all’istanza per nomina dell’esperto (parere del



13 maggio 2025), sono state evidenziate, tra il resto, quali criticità: la necessità di effettuare perizie per confermare i valori indicati e approfondire le trattative con i soggetti dichiaratisi interessati all'acquisto dell'azienda, nonché di chiarire perché il piano finanziario 2025 non contemplasse il pagamento delle rate dei debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, pur se rateizzati.

MKS, con i propri consulenti dell'epoca, avv. Fabio Iozzo e dott. Volante, ha dichiarato di aver individuato quale perito l'ing. Gaetano Maisano ma di non aver potuto conferire formale incarico a causa di un incidente stradale occorso alla legale rappresentante Alessia Bisognin e di aver incontrato due soggetti interessati all'azienda. Quanto al debito rateizzato nei confronti di Erario e INPS, ha segnalato la necessità di approfondimenti con Alessia Bisognin.

L'esperto ha concluso tale primo parere in senso favorevole alla conferma delle misure protettive poiché *“La prospettiva di risanamento indicata nel Piano appare concreta se i valori di realizzo degli assets di cui si prevede la cessione (immobile, azienda e magazzino) prospettati nel Piano verranno confermati dalle perizie in corso di predisposizione. Al momento della redazione del presente parere, la Società ha avviato trattative per la cessione dell'azienda con due soggetti, uno dei quali ha trasmesso manifestazione di interesse non vincolante e ha preso contatto con l'ing. Gaetano Maisano per la redazione delle perizie di stima dell'immobile e del magazzino. E' stato riferito che il mandato all'ing. Maisano non è stato formalizzato a causa dell'indisponibilità della sig.ra Alessia Bisognin, di cui si è detto”*.

Le misure protettive sono state confermate per 120 giorni con provvedimento del 16 maggio 2025.

Successivamente, con ricorso del 5 agosto MKS ha chiesto la proroga delle misure protettive, precisando la possibilità di dover modificare quanto originariamente prospettato di offrire ai creditori, e l'esperto ha depositato, tramite il proprio consulente avv. Andrea Chiesa, il 25 agosto 2025 il relativo parere. In tale documento, il dott. Cacciari ha confermato di ritenere concrete le prospettive di risanamento, nella misura in cui si realizzi la cessione degli asset aziendali con valori come quelli inizialmente prospettati o rivisti come prospettato nell'istanza di proroga delle misure protettive a pag. 5.



In particolare, quanto ai valori assunti alla base del piano, ha rilevato che la relazione nel frattempo conclusa dall'ing. Maisano ha attribuito all'immobile e ai beni mobili valori inferiori a quanto ipotizzato da MKS inizialmente: *“all'immobile il valore di € 980.000,00 “nell'ipotesi di cessione in tempi reali” e un valore di € 830.000,00 “nell'ipotesi di vendita liquidatoria”, mentre la perizia mobiliare attribuisce il valore di € 390.000,00 in condizioni di “potenziale esercizio”, ipotizzando, nel caso di eventuale smontaggio degli impianti e sgombero del locale una riduzione di circa un terzo del valore”.*

L'esperto ha precisato tuttavia che la valutazione della azienda era ancora in corso, con incarico affidato da MKS al dott. Luca Basso, che attendeva la relazione dell'ing. Maisano per predisporre la propria, e che i consulti della società gli hanno segnalato l'esistenza di brevetti e certificazioni, il cui valore è stato quantificato, sulla base di perizie che il dott. Cacciari ha poi accertato redatte nel 2017, in circa 500.000/600.000 euro.

L'esperto ha evidenziato, a prescindere dai valori attribuiti dalle perizie, la necessità di ottenere proposte d'acquisto vincolanti per poter formulare una proposta certa ai creditori.

Il giudice designato per la decisione sulla proroga delle misure protettive ha chiesto approfondimenti all'esperto su alcune circostanze, quali il discostamento dai valori inizialmente ipotizzati, l'esistenza di soggetti interessati all'acquisto e offerte, lo scostamento tra fatturato atteso e realizzato. Nell'ambito di tali chiarimenti il dott. Cacciari ha indicato diversi soggetti con cui MKS ha riferito di aver avuto contatti e dai quali avrebbe avuto manifestazioni di interesse: FANDIS spa, Alfa Plastic sas, REI Servizi srl, AND GLOBAL MUH.INS.TIC.LTD.STI. IMRAHOR CAD.GURSEL MAH. KAGITHANE (codice fiscale 15600001103), con sede legale in Istanbul. Tuttavia, il dott. Cacciari ha osservato che *“tutte le trattative sono in fase assai embrionale e nessuno dei soggetti che si sono avvicinati all'idea della possibile acquisizione ha nemmeno offerto un feed back circa i documenti esaminati. La società, a quanto pare, non ha ritenuto di condividere con nessuno degli interessati un programma delle attività necessarie ad addivenire ad una risposta più concreta. Non risulta nemmeno se gli interessati abbiano affrontato il tema giuridico delle condizioni di acquisto, con particolare riferimento all'eventualità di cui all'art.22 lett d) CCII che consentirebbe agli stessi un acquisto senza l'applicazione del disposto dell'art.2560 cod.civ., così da tagliare di molto i tempi di eventuali due diligenze e delle estenuanti negoziazioni sulle garanzie relative alle sopravvenienze passive (che sarebbero, appunto, escluse). Non è chiaro se alcuno degli interessati abbia in animo di considerare anche*



l'immobile nel perimetro aziendale di interesse ovvero se gli stessi abbiano di mira un trasferimento dell'attività".

Sul punto, all'udienza del 23 settembre 2025, i consulenti di MKS hanno dichiarato che l'incontro con Alfa Plastic si è concluso con il venir meno dell'interesse mentre Fandis ha comunicato l'interesse a portare avanti le trattative ed ha richiesto una visita presso la società, dichiarandosi interessata a strutturarsi per la produzione ma non all'acquisto del capannone. La società turca sarebbe invece interessata a mantenere presso il capannone di proprietà la produzione. Il consulente dott. Volante ha dichiarato essere cruciali i successivi trenta giorni, per acquisire offerte o in difetto chiudere la composizione.

Quanto allo scostamento di fatturato, il dott. Cacciari ha osservato che nel piano originariamente presentato era stato previsto per l'anno 2025 un fatturato pari a € 986.624,00 mentre il fatturato realizzato sino al 31 luglio (ultima situazione contabile disponibile e tenuto conto della inoperatività di MKS nel mese di agosto) è pari a € 256.581,00, ritenendo non plausibile un "recupero" nei successivi quattro mesi residui del 2025. I consulenti di MKS hanno individuato le ragioni di tale scostamento nei problemi che hanno coinvolto Alessia Bisognin (incidente stradale) e nei tempi di consegna dei beni superiori alle quattro settimane che hanno ritardato la produzione, indicando tuttavia l'assenza di perdite generate nel periodo successivo al deposito dell'istanza per l'accesso alla composizione. Mette conto osservare che, in relazione a tale aspetto, l'esperto ha replicato *"In effetti, esaminando la situazione economica più aggiornata (al 31 luglio 2025) si può riscontrare che i ricavi sono superiori ai costi per circa € 72.000. Va tuttavia considerato il fatto che si tratta di una situazione economica redatta sulla base delle risultanze contabili (c.d. "bilancino contabile") e dunque non comprende i costi di competenza, ma che non hanno ancora avuto manifestazione numeraria (ratei, ammortamenti, ecc). Va altresì osservato che il Piano nella prospettazione rivista nel mese di giugno prevedeva, tra l'altro, flussi finanziari positivi risultanti dalla gestione anno 2025 per circa € 98.000 da destinare al ristoro dei creditori. Poiché i flussi erano stati calcolati sulla base del fatturato stimato in € 986.624, tale previsione dovrà necessariamente essere rivista al ribasso".*

All'esito dell'udienza tenutasi il 23 settembre 2025, con ordinanza del 30 settembre 2025, è stata disposta la proroga delle misure protettive, tenuto conto, tra il resto, della non opposizione dei creditori anche all'esito dell'incontro tenutosi il 23 luglio 2025 e del



persistere della valutazione di non irragionevolezza del risanamento come prospettato (continuità diretta sino alla continuità indiretta conseguente alla cessione d'azienda), dovendosi attendere l'esito della valutazione di azienda, in corso di redazione dopo esser state effettuate le stime prodromiche da parte dell'ing. Maisano, e l'esistenza di soggetti che parrebbero interessati, uno all'acquisto della azienda, l'altro ad un acquisto parziale (senza l'immobile di proprietà). La strumentalità delle misure all'attuazione del piano parimenti è stata ritenuta perdurante, in quanto azioni dei singoli sul patrimonio aziendale avrebbero vanificato la possibilità di cessione dell'azienda. Nell'ordinanza è stata evidenziata anche la mancata prospettazione che la proroga delle misure protettive possa causare un pregiudizio irreparabile ai creditori, come confermato dalla considerazione dell'esperto che la società non stava lavorando in perdita e non vi era accumulo di debito ulteriore.

Nell'ordinanza è stato indicato espressamente che la proroga è stata disposta nella misura massima, sino al 3.12.2025, in quanto: "poiché MKS ha dichiarato che i prossimi 30 giorni saranno cruciali per verificare se perverrà una offerta d'acquisto (e per quali beni, se per l'intera azienda o parte)" e "qualora nei prossimi 30 giorni pervenisse una offerta, occorrerebbe il tempo sufficiente a formalizzare l'operazione e la conseguente proposta".

Sino a tale momento non si individuano profili di scorrettezza manifesta e di comportamento non leale da parte di MKS, ma l'aver ripercorso l'iter della composizione sino a tale momento è necessario per comprendere la valutazione circa il comportamento successivo della società.

Nella relazione finale dell'esperto si legge, infatti, che il 12 dicembre 2025, in esito alla sollecitazione dell'esperto, si è tenuto un incontro in via telematica con i creditori, informandoli della avvenuta scadenza delle misure protettive e della ricezione di una offerta per l'acquisto della azienda comprensiva anche del capannone da parte di Fandis spa, valida sino al 15 febbraio 2026, al prezzo di 1.250.000 euro, con necessità di revisione della proposta di pagamento, che originariamente prevedeva il pagamento del 100 % del capitale, esclusi interessi, anche dei chirografari, poi ridottasi all'80 % dei chirografari in seguito alla perizia dell'ing. Maisano (pagg. 31 e 32 della relazione finale) e che, sulla base della proposta di acquisto di Fandis, si sarebbe ulteriormente drasticamente ridotta prevedendo una percentuale minima per i chirografari (pag. 34 della relazione finale). Il dott. Volante, advisor di MKS, durante tale incontro ha illustrato l'intenzione di pubblicizzare l'offerta



ricevuta, non appena fosse stata accettata, per stimolare altri potenziali interessati a formulare offerte.

Successivamente il 15 dicembre 2025 l'esperto ha ricevuto una pec da Alessia Bisognin, del seguente contenuto:

“È intenzione mia e di Maurizio non sottoscrivere l'offerta della Fandis in modo da permetterci di attendere la ricezione delle offerte della Intent e della Zanardo. Solo dopo l'analisi di tali offerte sarà nostra premura sottoscrivere la proposta che risulterà migliore sia sotto il profilo dei contenuti che del valore in sé. Solo dopo la firma di una di queste, potremo attivare la procedura per la gara come da normativa. Confermiamo che l'offerta di Fandis non è stata attualmente accettata e sottoscritta né da Maurizio né dalla sottoscritta”.

L'esperto ha risposto a tale comunicazione il medesimo giorno rilevando la contraddittorietà di tale comunicazione rispetto a quanto riferito dai consulenti di MKS durante il precedente incontro con i creditori e conseguentemente ritenendo assenti trasparenza e buona fede nella conduzione delle trattative, invitando a comunicare la non accettazione dell'offerta con sollecitudine ai creditori.

Il dott. Cacciari nella relazione finale ha dato atto sei seguenti accadimenti successivi:

- di aver incontrato, con il proprio consulente avv. Chiesa, i lavoratori il 19 dicembre 2025, in seguito alla richiesta di questi;
- di aver ricevuto il 14 gennaio 2026 comunicazione dei consulenti di MKS, avv. Fabio lozzo e dott. Massimo Volante, di aver rinunciato all'incarico di assistenza;
- di aver richiesto a MKS con pec del 22 gennaio 2026 di avere chiarimento circa la nomina di nuovi professionisti, in sostituzione dei rinunciatari, nonché circa l'avvenuta accettazione dell'offerta di Fandis e richiedendo la trasmissione di una situazione economico patrimoniale aggiornata, includendo anche i costi di procedura sostenuti e da sostenere;
- di aver ricevuto, alcuni giorni dopo, una telefonata dell'avv. Marco Dotta, qualificatosi come nuovo legale incaricato dell'assistenza da parte di MKS, insieme al dott. Fabio Ribaudò quale advisor contabile;
- di aver effettuato una riunione telematica con l'avv. Dotta e il dott. Ribaudò, i quali hanno dichiarato all'esperto ed all'avv. Chiesa esserci una società (Intent srl) intenzionata a formulare un'offerta per l'acquisto dell'azienda;



- di aver trasmesso il 26 gennaio 2026 una comunicazione ai creditori aggiornandoli circa la dismissione del mandato da parte dell'avv. Iozzo e del dott. Volante, della nomina dei nuovi advisor avv. Dotta e dott. Ribaudò (precisando di non aver ancora ricevuto i mandati, nonostante la richiesta) e quanto alla mancata accettazione da parte di MKS dell'offerta ricevuta da Fandis ed illustrata nella riunione del 12 dicembre, con impossibilità a dar corso alla procedura competitiva nei termini prospettati. Inoltre, l'esperto ha comunicato di aver avuto notizia da parte di Alessia Bisognin dell'esistenza di una trattativa con altro soggetto interessato all'acquisto dell'azienda, senza tuttavia aver ricevuto particolari al riguardo, e di aver richiesto alla società una situazione economica e patrimoniale aggiornata non ancora ricevuta;
- di aver inviato a MKS una pec il 2 febbraio 2026, rilevando di non aver avuto riscontro alla precedente pec del 22 gennaio 2026 e, in particolare, di non aver ricevuto la situazione economico patrimoniale aggiornata, facendo presente altresì di aver ricevuto notizia dai dipendenti che *"l'ultima tranche di cassa percepita copre solo fino al 21 novembre 2025. Per il resto, l'INPS avrebbe comunicato che le ore disponibili sono esaurite e che la MKS non avrebbe intenzione di liquidare ulteriori somme"*, evidenziando di ritenere tale circostanza *"estremamente grave, in quanto genera ulteriori perdite oltre a creare un evidente disagio ai dipendenti"*, chiedendo chiarimenti immediati;
- di aver ricevuto da MKS una risposta il 4 febbraio 2026, con la quale si confermava il conferimento degli incarichi all'avv. Dotta e al dott. Ribaudò, con impegno a fornire *"quanto ai dati richiesti"* entro quella settimana *"ogni sostanziale aggiornamento del conto economico, formazione del business plan e definizione circa la prospettiva di proseguimento dell'attività di impresa"*;
- nonostante la decorrenza del termine, di non aver ricevuto alcun documento o altra comunicazione né dalla società né dai professionisti.

Sulla base di tali circostanze, il dott. Cacciari ha concluso con le seguenti considerazioni che per completezza si riportano per intero:

- *"La Società, al momento dell'accesso alla procedura, ha proposto un Piano che prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori. Il Piano, alla luce del riscontro riguardo all'effettivo valore dell'azienda offerto dal mercato, si è rivelato del tutto insostenibile: la sola concreto offerta ricevuta (Offerta Fandis) avrebbe consentito un*



realizzo molto inferiore a quanto prospettato e un ristoro minimo ai creditori chirografari.

- *Per di più, la dott.ssa Bisognin, in modo inaspettato e in totale contrasto con quanto illustrato ai creditori nell'incontro del 12 dicembre 2025, tre giorni dopo la comunicazione ai creditori ha dichiarato la sua volontà di non accettare l'Offerta Fandis.*
- *Ad oggi nessuna altra proposta per l'acquisto risulta essere pervenuta.*
- *La MKS, nonostante le reiterate richieste dello scrivente, non ha consegnato una situazione contabile aggiornata e dunque non si è in grado di valutare se il prolungarsi della procedura aggravi il dissesto. Ciò è più preoccupante alla luce del fatto che un dipendente della Società ha comunicato allo scrivente che le ore disponibili di cassa integrazione sono esaurite. Anche su questo punto lo scrivente ha richiesto chiarimenti alla MKS, senza ottenere riscontro.*
- *Lo stato di insolvenza in cui versa MKS (ormai priva delle misure protettive dal 3 dicembre 2025) è confermato dal fatto che la Società non è in grado di far fronte neppure alle spese di procedura prededucibili: a tal proposito si evidenzia che MKS non ha pagato quanto pattuito con l'esperto, ad eccezione di un acconto di € 2.000,00 né, come è stato riferito dal dott. Valente, ha retribuito i professionisti che hanno assistito la società sino a gennaio 2026.*

Considerato dunque che non è stata individuata una soluzione adeguata per il superamento della crisi e che difetta la leale e sollecita collaborazione richiesta al ricorrente nell'ambito della composizione negoziata dall'art. 16 sesto comma CCII, lo scrivente considera concluso l'incarico".

Con il ricorso ex art. 25 sexies CCII MKS ha allegato di essere inattiva e di aver ricevuto da INTENT srl una proposta di affitto d'azienda con "opzione di acquisto" del compendio aziendale, non ancora accettata, in attesa delle valutazioni dell'ausiliario nominando dal tribunale nell'ambito di questo procedimento. Tale proposta apporterebbe, secondo la tesi della ricorrente, una somma complessiva di poco inferiore a 2 milioni di euro, considerando in ottica prudenziale nel piano allegato al ricorso l'azienda in euro 1.702.214,77 euro.

Ha argomentato, in punto buona fede, di non aver aderito alla proposta di acquisto di Fandis (per complessivi euro 1.250.000 euro, comprensivi dell'azienda con immobile) tenuto conto: dell'esistenza di altri soggetti (Intent srl e Zanardo spa) aventi manifestato interesse; del valore attribuito all'immobile dalla perizia dell'ing. Maisano (euro 980.000), del valore dei



beni immateriali (brevetti e tecnologie aziendali segrete) valorizzate in euro 500.000, pur riconoscendo che tale valore -risalente a perizie come si è detto risalenti al I 2017- non può essere considerato attuale ma non è irrilevante), nonché del valore “del tutto reale” del magazzino indicato in circa 550.000, ritenendo il valore dell’azienda non inferiore a 2 milioni.

Ha affermato che i soci e amministratori Alessia e Maurizio Bisognin non hanno mai compromesso, con le loro scelte personali, la situazione patrimoniale della società, ma hanno tentato di tutelarla, allegando che come *“conseguenza all’atto di fusione del 31.01.2023 che qui si allega hanno apportato nel patrimonio sociale il capannone industriale che tuttora ne costituisce parte del tutto rilevante”* ed avrebbero “denaro proprio nelle casse sociali per oltre 83.000,00, per ovviare ad esigenze temporanee di liquidità, determinando un corrispondente loro credito che sono certamente disposti a rinunciare”.

Nulla ha allegato circa il mancato invio, entro il termine indicato dalla stessa MKS nella comunicazione del 4 febbraio 2026, della situazione economico patrimoniale richiesta dall’esperto il 22 gennaio 2026 e poi il 2 febbraio 2026, e dei chiarimenti circa l’esaurimento della cassa integrazione e la generazione di perdite. Al riguardo si è limitata ad affermare che “forse a un certo punto “ è “mancata, in chi amministra la società esponente, nelle more della scadenza dell’offerta predetta (di Fandis) e del termine finale della procedura, una comunicazione più chiara, più diffusa”.

Ritiene il tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata dall’esperto circa il difetto di lealtà e buona fede nel comportamento di MKS srl nell’ambito della composizione negoziata.

Sono stati sopra riportati i principi in diritto che devono essere applicati al caso di specie, nel quale non può ritenersi che MKS abbia tenuto comportamento leale, collaborativo, trasparente con l’esperto e coi creditori. Vi sono due diversi aspetti, quello preminente riguarda la mancata risposta alla richiesta dell’esperto di produrre una situazione economico patrimoniale aggiornata, formulata sia il 22 gennaio 2026, sia il 2 febbraio e circostanziata in tale occasione con la notizia dell’esaurimento della cassa integrazione dal 21.11.2025, appresa dai dipendenti, e la necessità di verificare che il perdurare della composizione non generasse perdite. Tale mancata risposta, entro il termine autoassegnatosi dalla stessa MKS, deve essere contestualizzata con la finalità esplicitata dall’esperto di impedire il



generarsi di perdite e indica altresì la mancata trasparenza relativa all'esaurimento della cassa integrazione.

La mancata trasmissione della situazione economico-patrimoniale aggiornata richiesta dall'esperto non integra una mera carenza documentale, ma ha inciso direttamente sul nucleo degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza gravanti sul debitore (artt. 4, 16 e 17 CCII), impedendo tanto all'esperto quanto ai creditori di proseguire le trattative su basi informative complete e verificabili e precludendo la verifica dell'eventuale aggravamento del dissesto nel protrarsi del percorso negoziale. Ne deriva una violazione sostanziale dei canoni di correttezza e buona fede rilevanti ai fini dell'art. 25-sexies, co. 1, CCII.

Il difetto di collaborazione e trasparenza con l'esperto, impedendogli così di effettuare le proprie valutazioni, si aggiunge al tema del difetto di chiarezza con i creditori, a cui è stato prospettato, nell'incontro del 12 dicembre 2025, tramite i propri consulenti avv. Iozzo e dott. Volante, di voler partire dall'offerta di Fandis pari a 1.250.000 euro, per verificare l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, salvo poi tre giorni dopo comunicare all'esperto da parte degli amministratori di voler attendere altre offerte. Tale secondo aspetto, su cui il ricorso ex art. 25 sexies CCII si è incentrato per sostenere che le trattative si sono svolte, in tesi, secondo correttezza e buona fede, appare del tutto accessorio di fronte all'omessa collaborazione e trasparenza di cui si è detto. Per completezza deve comunque osservarsi che non vi è notizia dell'esito della perizia di stima del complesso aziendale e la proposta di INTENT srl (doc. B) prevede un canone di euro 2.000 mensili per due anni a decorrere dal primo maggio 2026 con obbligo di MKS srl di "concedere all'affittuaria opzione per l'acquisto dell'azienda per il prezzo pari ad Euro 350.000, rimanendo escluso il fabbricato industriale" e con diritto dell'affittuaria a detrarre dal prezzo di vendita i canoni pagati a far data da gennaio 2027. Tale offerta non appare del tutto dissimile nei valori da quella di Fandis che, compreso il capannone, era pari a 1.250.000 euro (tenuto conto della valutazione dell'immobile in circa 980.000 euro).

Inoltre, in disparte l'irrelevanza al fine di valutare la buona fede rispetto ai due profili sopra indicati delle allegazioni circa l'apporto nel patrimonio sociale il capannone industriale, il 31.01.2023 con la fusione, l'apporto che nel ricorso si attribuisce ai Bisognin appare in realtà effettuato dalla Ibizia sas di Laura Zambon (doc. 11). Il medesimo ragionamento vale per l'asserito conferimento di "denaro proprio nelle casse sociali per oltre 83.000,00, per ovviare ad esigenze temporanee di liquidità, determinando un corrispondente loro credito



che sono certamente disposti a rinunciare”, che a prescindere dalla prova, è irrilevante al fine di valutare la buona fede nelle trattative

Nè l’omessa corretta *disclosure* non può essere scusata ed elisa dal cambio dei professionisti, non potendo tale avvicendamento, andare a discapito dei creditori e della necessità per l’esperto di valutare se il perdurare della composizione generi ulteriori perdite.

Conclusivamente, il tribunale non ritiene che la dichiarazione dell’esperto circa la sussistenza o meno della buona fede nelle trattative sia insindacabile, dovendosi in ogni caso (sia di attestazione di buona fede che in caso di sua esclusione) verificare l’attendibilità, completezza e coerenza logica della valutazione dell’esperto. Nel caso di specie, la dichiarazione del dott. Cacciari di difetto di trasparenza, correttezza e buona fede appare condivisibile dal tribunale per le ragioni sopra indicate e fondata su circostanze fattuali non contestate, con conseguente inammissibilità della domanda di concordato semplificato.

Alla luce di quanto esposto, appare superfluo chiedere all’esperto il parere circa i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, non potendo configurarsi il comportamento dell’impresa debitrice nell’ambito della composizione negoziata come improntato a correttezza e buona fede, in relazione alle circostanze evidenziate. In assenza di un presupposto della proponibilità del concordato semplificato, appare conforme ai principi di economia processuale che ciò determini l’arresto della procedura, senza imporre ulteriori incombenze che non potrebbero comunque sfociare in una omologazione del concordato, subordinata alla verifica della regolarità del procedimento (Corte d’appello dell’Aquila citata).

Neppure deve concedersi il termine di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni o modifiche alla proposta, trattandosi di statuizione di irritualità della domanda, la cui valutazione non prevede alcuna instaurazione del contraddittorio con il proponente e che non si rivela neanche meramente opportuna laddove le ragioni di inidoneità della relazione finale dell’esperto emergano con evidenza, come nel caso di specie, e non siano suscettibili di essere superate da chiarimenti o integrazione (Corte d’appello dell’Aquila citata).

Il principio della ragione più liquida consente di tralasciare le ulteriori criticità della proposta e l’esame della questione relativa alla tempestività o meno del ricorso depositato l’ultimo giorno (sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto), privo degli allegati, depositati il sessantunesimo giorno.



Infine, per completezza deve rilevarsi che la società non ha chiesto nell'ambito di questo procedimento la conferma delle misure protettive e dunque nulla deve disporsi al riguardo.

Nulla deve disporsi in punto spese in assenza di soggetti costituiti diversi dall'impresa ricorrente.

PQM

dichiara inammissibile la domanda di concordato semplificato proposta da MKS srl;

ordina nel Registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al registro Imprese e per le formalità di cui all'artt.25 sexies co 6 e 45 CCII.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.4.2026

Il Giudice estensore
(*dott.ssa Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente
(*dott. Enrico Astuni*)

